

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1294)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta dell'11 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1851)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**e dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**e col Ministro della Difesa**

(TANASSI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 ottobre 1973*

**Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 694 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro delle finanze, può, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso e con la pianificazione nazionale degli aeroporti, dare in concessione, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

In casi eccezionali, connessi alla particolare entità degli investimenti effettuati o da effettuarsi per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente, il limite massimo della concessione potrà essere elevato a 30 anni e si potrà procedere all'applicazione di canoni determinati avuto riguardo allo stato in cui si trovano i beni al momento della concessione ed in relazione alle loro normali possibilità di utilizzazione.

Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta, un piano di ammortamento relativo alle opere da realizzare che sarà valutato di intesa fra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle finanze ai fini della determinazione della durata della concessione.

Gli enti pubblici o privati che perseguono fini di pubblico interesse possono ottenere concessioni di suolo negli aerodromi statali e di uso di aviorimesse e di altri edifici negli aerodromi stessi, previa determinazione di canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni e compatibilmente con la pianificazione nazionale degli aeroporti.

Per quanto concerne gli aerodromi militari, il Ministro della difesa esercita le stesse facoltà riconosciute al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di concessioni di suolo sugli aerodromi civili.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento ».